



- 1) in via principale, accertare e dichiarare che per i c/c correnti per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla legge;
- 2) in via subordinata, condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura di c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi e all'esito accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata doppia sottoscrizione o mancata sottoscrizione delle clausole che prevedono gli interessi passivi ad uso piazza, gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la commissione per l'affidamento, la c.m.f., la c.d.f.;
- 3) in ogni caso, accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche ultralegali non pattuite/illegittime/nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la c.m.s., la c.d.f., maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
- 4) per effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono, accertare e dichiarare, con azione di accertamento negativo, che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo dei c/c agli ultimi e/c in atti epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolati ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo o in subordine dal saldo apparente, con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili;
- 5) limitatamente ai rapporti di conto corrente chiusi, condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente pagate al correntista;

6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

**Nell'interesse del** [REDACTED] **voglia la Corte**

- 1) rigettare l'interposto appello per tutti i motivi di cui in espositiva;
- 2) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 346/2020 il Tribunale di Nuoro, accogliendo in parte le domande proposte da [REDACTED] [REDACTED] dichiarava la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata al rapporto di conto corrente n. 13413 fino al 30-06-2000 e della commissione di massimo scoperto applicata sul conto anticipi n. 26673; respingeva le altre domande e compensava tra le parti le spese processuali. Achille Flore deduceva di non aver mai stipulato in forma scritta le condizioni applicate al conto corrente n. 13413, aperto prima del 31-03-1998 e costantemente affidato, e che ai diversi altri conti intrattenuti con il [REDACTED] erano state illegittimamente applicate la capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto oltre che condizioni usuarie. Chiedeva l'accertamento del saldo legittimo di detti conti e, per quelli chiusi, la condanna della banca alla ripetizione di quanto indebitamente versato.

Il [REDACTED] costituendosi, eccepiva che uno dei conti citati dall'attore, il n. 26661, non risultava a lui intestato e che il conto n. 70183486 era stato chiuso fin dal 31-05-2011, con conseguente maturare della prescrizione; in ogni caso, contestava le deduzioni avversarie.

Disposta consulenza tecnica contabile, il tribunale, sul presupposto che è onere di chi agisce in ripetizione produrre il contratto del quale è allegata l'invalidità parziale nonché la serie completa di estratti conto, rilevava che il correntista mancava di assolvere a detto onere probatorio, così precludendo la verifica delle clausole impugnate neppure esigibili in esibizione a cura della convenuta, la quale si era mostrata disponibile alla consegna della documentazione ai sensi dell'art. 119 Tub, senza che il cliente provvedesse al completamento della relativa procedura prima dell'introduzione del giudizio.

Accoglieva invece la domanda diretta a far valere l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito a valere sul conto corrente n. 13413, aperto prima del 31-03-1998, dichiarandone la nullità fino al 30-06-2000, data in cui la banca dimostrava di aver pubblicato l'attuazione della Delibera CICR del 9-02-2000 sulla reciprocità della capitalizzazione; respingeva l'analoga domanda relativamente al conto anticipi n. 70183486, aperto dopo l'entrata in vigore della delibera, non avendo l'attore prodotto il contratto scritto da cui desumere l'eventuale illegittimità della clausola sugli interessi.

Con riferimento al conto anticipi n. 26673, il primo giudice osservava che dal contratto prodotto in giudizio si ricavava la predeterminazione degli interessi ultralegali, delle commissioni e delle spese applicate sicchè la domanda volta ad accertarne la nullità era infondata. Dichiarava, di contro, la nullità della commissione di massimo scoperto ivi pattuita in modo generico e indeterminato, in violazione dell'art. 1346 c.c.

Per tutti i rapporti, infine, escludeva la lamentata usurarietà, non ravvisata dall'ausiliario al momento dell'insorgenza del rapporto.

Avverso tale decisione ha proposto appello [REDACTED] deducendo: (i) l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. laddove il tribunale riteneva non assolto l'onere di provare l'illegittimità delle poste denunciate dall'attore a fronte dell'allegazione dell'inesistenza dei contratti in forma scritta, che la banca non aveva mai offerto di esibire in giudizio; (ii) l'errata applicazione della Delibera CICR del 9-02-2000, le cui prescrizioni in materia di capitalizzazione trimestrale reciproca non erano opponibili al cliente con la mera pubblicazione delle condizioni sulla Gazzetta Ufficiale, essendo necessaria l'adozione di nuova convenzione scritta; (iii) l'omessa elisione dal conto n. 26673 degli addebiti per la c.m.s. dichiarata nulla.

Si è costituito il [REDACTED] resistendo all'impugnazione e riproponendo comunque l'eccezione di prescrizione.

La causa, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione è complessivamente fondata.

L'attore proponeva in primo grado domanda di accertamento negativo del saldo apparente portato nelle comunicazioni periodiche inviate dalla banca relativamente al conto corrente n. 13413 aperto prima del marzo 1998 e del conto n. 7018348 aperto prima del gennaio 2009 e chiuso il 31-05-2011, affidati fin dall'origine, deducendo la mancanza di convenzione scritta sulle condizioni ultralegali applicate e chiedendo la rettifica delle risultanze del conto oltre che la ripetizione di quanto indebitamente pagato sul conto chiuso. Eccepiva altresì l'invalidità della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni applicate sul conto n. 26673 aperto nel marzo 2004; denunciava infine l'usurarietà delle condizioni applicate.

La banca convenuta, costituendosi, contestava l'insufficienza del corredo documentale versato in causa ed invocava comunque la prescrizione del diritto alla ripetizione.

Diversamente da quanto opinato in prime cure, deve ritenersi che, a fronte della contestazione attrice circa l'inesistenza di un titolo e dell'allegazione opposta formulata dalla convenuta, non era rimasta provata la pattuizione degli interessi ultralegali e anatocistici nonché della c.m.s. ed altre commissioni e spese risultanti negli estratti conto scalari relativi al conto n. 13413 fino alla data del contratto scritto datato 7-04-2010, prodotto dalla convenuta.

Al riguardo va richiamato il consolidato principio applicato da questa Corte secondo il quale, in assenza di una convenzione scritta, non può certamente ritenersi che la determinazione di interessi ultralegali si fosse formata *per facta concludentia*, ostandovi il disposto dell'art. 1284 c. 3 c.c., cosicché non è condivisibile il ragionamento del primo giudice laddove fondava la pronuncia di rigetto della domanda di rettifica del saldo sul fallimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice che mancava di produrre il contratto di cui contestava la valida esistenza (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 6480/21 che ha osservato che la regola generale, secondo la quale il correntista deve provare l'inesistenza della clausola giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto, è operativa ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto,

mentre, nell'ipotesi di allegazione attorea di un contratto *verbis tantum*, incombe sulla banca l'onere di produrre il documento contrattuale di cui assuma la stipulazione).

Va osservato inoltre che nell'ipotesi, come nella specie, non siano contestate le operazioni poste a fondamento dei saldi esposti nelle comunicazioni inviate dalla banca, la domanda di rettifica non è preclusa dal disposto dell'art. 1832 c.c. e può essere basata sui soli estratti scalari ove sono riepilogate le competenze applicate al rapporto che concorrono alla determinazione del saldo (per il principio secondo il quale il conto corrente, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteri rigidi e massimalistici cfr. *ex multis* Cass. Civ. n. 14074/18; n. 31187/2018; n. 11543/19; n. 330/20 n. 23852/20; n. 18815/22; 24095/22; n. 37800/22) e da ritenersi perciò effettivamente addebitate tanto più che nulla contestava la convenuta al riguardo.

La sentenza impugnata merita riforma anche nella parte in cui il tribunale reputava valida la capitalizzazione trimestrale degli interessi sul conto n. 13413 per il sol fatto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Invero, trattandosi di rapporti pacificamente sorti prima del 1°-07-2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi era senz'altro nulla fino a quella data (cfr. S.U. n. 24418/10: “*disapplicando la clausola di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere operati senza capitalizzazione alcuna*”) e da concordare specificamente nella forma reciproca per il periodo successivo, non potendosi considerare equipollente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e/o l'inserimento nelle comunicazioni periodiche trattandosi di modifica peggiorativa (v. Cass. Civ. Sez. I, 22-05-14 n. 11400; id, 21-10-19 n. 26769). Al riguardo la Suprema Corte ha di recente confermato il consolidato orientamento, precisando che “*l'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al citato art. 7 (delibera CICR 9-02-2000) al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una nuova pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR ... è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa*

*l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione trimestrale con pari periodicità, giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici"* (Cass. Civ. n. 9040/20; conf. n. 29420/20).

E' stata quindi disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio sulle seguenti indicazioni: procedere alla rettifica del saldo del conto corrente n. 13413, applicando le condizioni legali fino alla data dell'intervenuta convenzione scritta del 7-04-2010 e le condizioni ivi previste per il periodo successivo nonché le condizioni previste per l'affidamento regolato da contratto scritto del 22-01-07 prodotto dalla banca; applicare sul conto n. 70183486 le condizioni pattuite nel contratto scritto del 10-11-2008 prodotto dalla banca; espungere dal saldo del conto n. 26673 la commissione di massimo scoperto dichiarata nulla dal primo giudice con un capo della decisione contro il quale non è stato proposto appello incidentale; determinare eventuali rimesse solutorie prescritte.

Infatti, con l'azione di rettifica del saldo - esperibile anche in conto aperto, avendo il correntista sempre interesse a ripristinare le condizioni legali nel rapporto - l'attore ottiene una nuova rappresentazione dell'andamento del conto (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21: "... *non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile*") e può ottenere il pagamento dell'importo rettificato in avere, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1852 c.c.

In questi termini - ferma l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento negativo ex art. 1422 c.c. - è interesse della banca, anche per economia processuale, eccepire la prescrizione delle rimesse solutorie intervenute nel corso del rapporto onde paralizzare l'eventuale pretesa attrice nell'ipotesi in cui il correntista provveda a chiudere il conto pagando il saldo negativo.

Ciò posto, ai fini di stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che *“ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento”* (Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20 e n. 18815/22). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacché *“il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”*, mentre *“l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”* (n. 9141/20 cit.)

Occorre altresì richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ammissibile l'eccezione di prescrizione fondata sull'allegata inerzia dell'avente diritto per il tempo necessario al compiersi dell'estinzione del diritto (cfr. S.U. n. 15895/19: *“... l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione va correttamente compiuta alla stregua del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell'inerzia del titolare”*; v. anche n. 6479/21), cosicché la banca convenuta non è onerata della specifica individuazione delle rimesse



solutorie che ritiene prescritte, mentre *“il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente (S.U. cit.).* Ne consegue che, per contrastare la pretesa del cliente, la banca deve allegare e provare un limite di affidamento inferiore a quello indicato dal correntista e/o l’estinzione del fido e produrre gli estratti mancanti da cui desumere l’esecuzione di ulteriori movimenti.

La rimessa solutoria eseguita ante decennio deve essere identificata in base all’effetto estintivo o comunque riduttivo dell’esposizione debitoria ad essa riconducibile, non con riferimento alla data dell’operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satisfattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore (cfr. S.U. n. 24418/10 laddove era evidenziato che l’annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca), quindi individuabile con riferimento al limite di fido.

Invero, come già acutamente osservato (v. Cass. Civ. n. 10941/16), la disposizione di cui all’art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell’esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell’apertura di credito. L’imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell’affidamento.

Il consulente tecnico nominato nel presente grado ha proceduto all’accertamento del saldo del conto corrente n. 13413, determinato alla data del 9-04-2015 in euro 18.615,07 a debito del cliente (in

luogo del saldo negativo di euro 67.539,05 portato nell'ultimo estratto), applicando il tasso legale (soluzione preferibile a norma dell'art. 1284 c.c.), senza commissioni e spese fino alla data della convenzione scritta e applicando le condizioni scritte nel periodo successivo; le rimesse solutorie irripetibili sono state calcolate in misura pari ad euro 27.679,40; al riguardo il c.t.u. ha tenuto conto delle osservazioni rivoltegli dall'attore sul limite di affidamento concessogli in via di fatto.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che alla verifica dell'esistenza di un affidamento non osta la mancanza del relativo contratto in forma scritta.

Invero, l'istituto convenuto - che neppure contestava espressamente la concessione di affidamenti a fronte della allegazione circa l'affidamento fin dall'origine contenuta nella citazione di primo grado - non può certo giovarsi degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente, il quale, a sua volta, non la faceva valere e anzi produceva in giudizio le comunicazioni periodiche ricevute dalla banca nelle quali erano addebitate c.m.s., c.d.f. ed interessi extrafido (cfr. Cass. Civ. n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).

Va comunque rimarcata la circostanza che si tratta di rettifica del saldo in un rapporto che risulta ancora pendente tra le parti.

Il saldo al 31-03-2015 del conto n. 26673 è stato determinato dall'ausiliario in euro 17.560,52 in avere per il correntista, di cui euro 2.277,60 per rimesse solutorie prescritte (è da condividere la risposta del c.t.u. alle osservazioni sulla quantificazione delle solutorie prescritte; in ogni caso, anche questo è un conto aperto). Nel ricalcolo del saldo il c.t.u. ha tenuto conto delle condizioni previste nel contratto scritto del 15-03-2004, ad eccezione della commissione di massimo scoperto dichiarata nulla dal primo giudice.

Il saldo positivo alla data di chiusura del 31-05-2011 del conto n. 7018348 è stato rielaborato in euro 1.277,36, applicando le condizioni contrattuali ed espungendo la commissione di mancanza

fondi e la commissione di affidamento non previste in contratto; su tale conto non sono state riscontrate rimesse solutorie prescritte.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse ed in riforma della sentenza impugnata, il saldo del conto n. 13413 deve essere rettificato in euro 18.615,07 a debito del correntista alla data del 9-05-2015; le rimesse solutorie prescritte alla medesima data sono pari ad euro 27.679,40. Il saldo del conto n. 26673 deve essere rettificato in euro 17.560,52 in avere per il correntista alla data del 31-03-2015; le rimesse solutorie prescritte alla medesima data sono pari ad euro 2.277,60. Il saldo del conto n. 7018348 deve essere rettificato in euro 1.277,36 in avere per il correntista alla data del 31-03-2015, condannando il [REDACTED], in persona del legale rappresentante, al pagamento di pari importo in favore di [REDACTED], oltre interessi legali dalla domanda.

Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione, devono essere poste a carico de [REDACTED]

Le spese di consulenza, già liquidate, devono essere poste a carico dell'appellata.

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 346/2020 del Tribunale di Nuoro, dichiara che il saldo del conto n. 13413 è rettificato in euro 18.615,07 a debito del correntista alla data del 9-05-2015; le rimesse solutorie prescritte alla medesima data sono pari ad euro 27.679,40; il saldo del conto n. 26673 è in euro 17.560,52 in avere per il correntista alla data del 31-03-2015; le rimesse solutorie prescritte alla medesima data sono pari ad euro 2.277,60; il saldo del conto n. 7018348 è rettificato in euro 1.277,36 in avere per il correntista alla data del 31-03-2015, condannando il [REDACTED], in persona del legale rappresentante, al pagamento di pari importo in favore di Flore Achille, oltre interessi legali dalla domanda;
- 2) condanna il [REDACTED], persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese processuali, che liquida in euro 7.254,00 per compensi

del primo grado ed euro 9.991,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge;

3) pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u., già liquidate;

Così deciso in Sassari il 17-11-2023

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu